

	REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA
il Presidente	

Vista la legge regionale 23 febbraio 2018, n. 8 “Interventi per la promozione della nuova mobilità ciclistica sicura e diffusa” e successive modificazioni ed integrazioni;

Considerato che, ai sensi dell’articolo 14, commi 1 e 2, della citata legge regionale 8/2018, la Regione finanzia i Comuni e le Unioni territoriali intercomunali per la realizzazione degli interventi di risoluzione dei punti critici, di collegamento delle direttrici ciclabili principali con le aree scolastiche, i poli industriali, artigianali e commerciali, i poli d’interesse culturale, naturalistico, paesaggistico e turistico, le sedi di enti pubblici e degli interventi di completamento e messa in sicurezza dei tronchi della RECIR di attraversamento urbano;

Visto il comma 3, dell’articolo 14, della suddetta legge regionale 8/2018, in cui si stabilisce che entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge l’Amministrazione regionale, previo parere della Commissione consiliare competente, emana il regolamento per il finanziamento della redazione dei Piani, delle azioni e degli interventi;

Vista la deliberazione della Giunta regionale 9 novembre 2018 n. 2058 che approva in via preliminare il “Regolamento per la concessione dei contributi per interventi per la promozione della nuova mobilità ciclistica sicura e diffusa di cui all’articolo 14 della legge regionale 8/2018”;

Visto il parere favorevole a maggioranza con prescrizioni espresso dalla IV Commissione consiliare ai sensi dell’articolo 14 comma 3 della suddetta legge regionale sulla deliberazione sopra citata;

Preso atto che il Regolamento è stato integrato come richiesto dalla IV Commissione consiliare e inviato al Consiglio delle Autonomie locali per il parere di competenza;

Visto l’estratto verbale n. 5/2019 della seduta del Consiglio delle autonomie locali del 18 febbraio 2019 recante <<Parere sulla deliberazione della Giunta regionale n. 2058 approvata in via preliminare il 9 novembre 2018 recante “Regolamento per la concessione dei contributi per interventi per la promozione della nuova mobilità ciclistica sicura e diffusa di cui all’articolo 14 della legge regionale 8/2018”>> che riporta la deliberazione di parere favorevole all’unanimità sul regolamento con le integrazioni apportate a seguito del parere della IV Commissione consiliare;

Visto il testo del “Regolamento per la concessione dei contributi per interventi per la promozione della nuova mobilità ciclistica sicura e diffusa di cui all’articolo 14 della legge regionale 8/2018” e ritenuto di emanarlo;

Vista la legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 “Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e diritto di accesso”;

Visto l’articolo 42 dello Statuto speciale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia;

Visto l’articolo 14 della legge regionale 18 giugno 2007, n. 17;

Vista la deliberazione della Giunta regionale 18 aprile 2019 n. 642;

Decreta

1. È emanato il “Regolamento per la concessione dei contributi per interventi per la promozione della nuova mobilità ciclistica sicura e diffusa di cui all’articolo 14 della legge regionale 8/2018” nel testo allegato al presente provvedimento di cui costituisce parte integrante e sostanziale.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione.
Il presente decreto verrà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

- dott. Massimiliano Fedriga -

Regolamento per la concessione dei contributi per interventi per la promozione della nuova mobilità ciclistica sicura e diffusa di cui all'articolo 14 della legge regionale 8/2018.

Art. 1 finalità

Art. 2 beneficiari

Art. 3 interventi ammissibili

Art. 4 criteri di priorità

Art. 5 presentazione delle domande per la redazione di Biciplan

Art. 6 presentazione delle domande e documentazione per le azioni e gli interventi infrastrutturali.

Art. 7 criteri di ammissibilità e di finanziamento

Art. 8 concessione, erogazione e rendicontazione dei finanziamenti

Art. 9 cumulabilità

Art. 10 norma transitoria

Art. 11 entrata in vigore

art. 1 finalità

1. Il presente regolamento disciplina le modalità e i criteri di concessione, erogazione e rendicontazione dei finanziamenti in materia di promozione della nuova mobilità ciclistica, di cui all'articolo 14 della legge regionale 23 febbraio 2018 n. 8 (Interventi per la promozione della nuova mobilità ciclistica sicura e diffusa).

art. 2 beneficiari

1. I finanziamenti possono essere concessi a favore di Comuni, Unioni territoriali intercomunali (UTI), istituti scolastici e altri enti pubblici, nonché associazioni ed enti senza fini di lucro che operano per l'organizzazione e lo sviluppo della mobilità ciclistica, nel territorio della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia.

art. 3 interventi ammissibili

1. Sono ammessi a finanziamento:

- a) la redazione del Biciplan di cui agli articoli 8 e 9 della legge regionale 8/2018;
- b) le azioni previste dall'articolo 10 comma 2 della legge regionale 8/2018;
- c) gli interventi infrastrutturali di cui all'articolo 10 comma 3 legge regionale 8/2018.

2. Il contributo di cui al comma 1 lettera a) è concesso unicamente per la redazione dei Biciplan e non per gli eventuali aggiornamenti degli stessi.

art. 4 criteri di priorità

1. Nell'ambito delle risorse stanziare la regione finanzia prioritariamente la redazione del Biciplan da parte di Comuni, anche con prevalenza rispetto alle azioni di cui all'articolo 10 comma 2 della legge regionale 8/2018. La redazione del Biciplan delle UTI viene finanziato nei limiti delle risorse disponibili per l'anno anche con prevalenza rispetto alle azioni di cui all'articolo 10 comma 2 della legge regionale 8/2018.

2. Ai fini della graduatoria sono individuate come prioritarie le azioni di cui all'articolo 10, comma 2, lettere a) e b) della legge regionale 8/2018.
3. Tra gli interventi infrastrutturali di cui all'articolo 10 comma 3 della legge regionale 8/2018 sono individuati come prioritari:
 - a) quelli di cui alle lettere c) e d);
 - b) gli interventi volti al completamento e messa in sicurezza dei tronchi della ReCIR di attraversamento urbano.

art. 5 presentazione delle domande per la redazione di Biciplan

1. Le domande di contributo per la redazione del Biciplan devono pervenire alla struttura regionale competente, entro il 1 marzo di ogni anno.
2. Alla domanda deve essere allegato il cronoprogramma delle fasi di approvazione e la quota percentuale di finanziamento proposta a carico del Comune o dell'UTI.

art. 6 presentazione delle domande e documentazione per le azioni e gli interventi infrastrutturali.

1. Le domande di contributo, sottoscritte dal richiedente, devono pervenire alla struttura regionale competente, entro il 1 marzo di ogni anno.
2. Ciascun richiedente può presentare una sola domanda di contributo per un singolo intervento o per un'iniziativa integrata comprendente più interventi costituenti un'azione unitaria e organica.
3. In caso di intervento da realizzare in forma congiunta da parte di più enti, la domanda è presentata dal soggetto individuato come capofila corredata dall'atto che regola il rapporto fra gli enti stessi.
4. Alla domanda di contributo sottoscritta dal legale rappresentante deve essere allegata la seguente documentazione:
 - a) relazione descrittiva dell'intervento da realizzare, quadro economico e cronoprogramma; per gli interventi infrastrutturali la relazione deve essere comprensiva di corografia e planimetria, nonché di una dichiarazione concernente la realizzazione delle previsioni di cui all'articolo 36 della legge regionale 18 marzo 2011, n. 3 (Norme in materia di telecomunicazioni), che prescrive che nelle opere stradali degli enti pubblici della Regione devono essere previste opere per ospitare la rete in banda larga;
 - b) delibera di approvazione della proposta per gli interventi dei Comuni e delle UTI o dichiarazione del legale rappresentante per gli interventi proposti dagli altri enti con la quale il richiedente s'impegna a sostenere la quota di costi non coperta dal contributo richiesto;
 - c) relazione attestante le caratteristiche necessarie al fine dell'attribuzione dei punteggi relativi ai criteri di valutazione di cui all'articolo 7;
 - d) indicazione degli elementi che qualificano la proposta d'intervento come azione prioritaria ovvero non prioritaria;
 - e) dichiarazione del legale rappresentante sulla sussistenza o meno di eventuali ulteriori contribuzioni per il medesimo intervento;
 - f) indicazione del soggetto capofila e referente unico per le proposte di intervento presentate da più soggetti in forma congiunta;
5. Per le domande aventi ad oggetto un intervento infrastrutturale la domanda deve altresì contenere una dichiarazione del legale rappresentante relativa alla proprietà delle aree oggetto di intervento ovvero dichiarazione relativa alla necessità di attivazione di procedure espropriative o di procedure che garantiscano la proprietà delle aree.

6. Qualora l'intervento risponda alle caratteristiche di cui all'articolo 10 comma 3 lettera c) della legge regionale 8/2018 la domanda deve altresì contenere un rapporto sull'incidentalità relativa al sito della proposta, che contribuisca a determinare l'eventuale priorità della stessa, e l'indicazione degli elementi di rischio sui quali la proposta interviene.

7. Laddove la domanda di contributo per un intervento infrastrutturale di cui all'articolo 10 comma 3 della legge regionale 8/2018 sia accompagnata da una azione di cui all'articolo 10 comma 2 della legge regionale 8/2018, sarà oggetto di premialità sia sotto il profilo della graduatoria sia sotto il profilo della quota di cofinanziamento regionale.

8. Nel caso in cui il richiedente sia un'associazione o un ente senza fini di lucro, oltre alla documentazione di cui al comma 4, la domanda deve contenere copia dello statuto e la relazione dell'attività svolta nel settore all'interno del territorio della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia.

art. 7 criteri di ammissibilità e di finanziamento

1. Le redazioni dei Biciplan vengono ammesse a finanziamento prioritariamente e saranno finanziate, sulla base della disponibilità di bilancio, in base alla graduatoria che premia prioritariamente la maggior quota percentuale di cofinanziamento a carico del Comune o dell'UTI e, a parità, l'Ente che abbia il maggior numero di abitanti complessivi.

2. Le azioni e gli interventi sono ammessi a finanziamento nei limiti della spesa ritenuta ammissibile, secondo le finalità di legge e le priorità dell'articolo 4, in base alla graduatoria formulata considerando i seguenti criteri e relativi punteggi:

a) per le azioni:

- 1) numero di persone coinvolte dall'iniziativa fino a un massimo di 50 punti;
- 2) numero e tipo d'iniziative nell'ambito della promozione della mobilità ciclistica nell'ultimo triennio svolte dal soggetto richiedente o dai soggetti richiedenti in forma congiunta fino a un massimo di 50 punti.

b) per gli interventi infrastrutturali:

- 1) realizzazione di interventi che congiungano le tratte spezzate, valutata con punteggio massimo di 50 punti in ragione della lunghezza;
- 2) livello della fase progettuale: 50 punti per il progetto esecutivo, 30 punti per il progetto definitivo e 20 punti per progetto di fattibilità tecnica ed economica.

3. I punteggi di cui al comma 2 lettera a) e lettera b) numero 1) vengono attribuiti, per ciascuno dei criteri, in misura massima alla proposta che presenta il valore più alto, e proporzionalmente alle altre proposte.

4. Fermo il limite massimo, gli interventi integrati d'infrastrutture e azioni hanno una premialità di 5 punti.

5. A parità di punteggio ottenuto verrà data la preferenza agli interventi e alle azioni presentate da Comuni convenzionati. In tal caso il massimale e la quota di cofinanziamento sono riferiti, riguardo alla percentuale del contributo, al Comune con popolazione minore e, riguardo all'importo massimo contribuibile, al Comune con popolazione maggiore.

6. I contributi sono concessi nel limite degli importi massimi e nelle quote riportati nella tabella di cui all'allegato A fermo restando la priorità del Biciplan

7. Le proposte sono finanziate seguendo l'ordine di graduatoria, compatibilmente con gli stanziamenti di bilancio.

8. La graduatoria viene redatta ogni anno sulla scorta:

a) delle domande presentate;

b) delle domande già presentate e inserite in graduatoria nell'anno precedente che non siano risultate in posizione utile per i finanziamenti purchè non antecedenti all'ultimo biennio.

9. Ai soggetti non territoriali, si applicano i massimali e le percentuali di contributo di cui all'allegato A riferiti al Comune su cui insistono.

10. A parità di punteggio viene preferito l'intervento che non benefici di ulteriori contributi o della presenza di ulteriori contributi in misura percentuale inferiore sul rispettivo valore dell'intervento.

11. Per le azioni sono ammissibili le spese sostenute direttamente dai proponenti relative alla realizzazione dell'azione proposta tra le quali:

a) spese di personale relative al progetto finanziato: in particolare, retribuzione lorda dei consulenti, degli organizzatori, del personale tecnico, dei relatori, degli esperti, e relativi oneri fiscali, previdenziali e assicurativi a carico del soggetto beneficiario; spese di viaggio, di vitto e alloggio sostenute dal personale e rimborsate dal beneficiario, ed eventuali diarie forfettarie, se predeterminate contrattualmente dal beneficiario. Tra le spese di vitto sono ammesse solo il pranzo e la cena.

b) spese di progettazione nei limiti del 10% dell'intero importo richiesto a finanziamento;

c) spese di produzione relative al progetto finanziato: in particolare spese per l'acquisto o il noleggio di attrezzature, spese per prestazioni di terzi per facchinaggio, montaggio, smontaggio, per il trasporto o la spedizione di attrezzature, per il trasporto persone, e relativi oneri assicurativi; spese per l'accesso a opere protette dai diritti d'autore; spese per oneri di sicurezza e per servizi antincendio, altre spese di organizzazione;

d) spese di pubblicità e di promozione relative al progetto finanziato: in particolare spese per l'ufficio stampa, spese per stampe, locandine e diffusione manifesti; spese per prestazioni professionali di riprese video, audio, servizi fotografici, servizi per la gestione del sito web.

12. Non sono ammissibili le seguenti spese:

a) imposta sul valore aggiunto (IVA) salvo che costituisca un costo a carico del soggetto beneficiario.

b) spese per l'acquisto di beni immobili, mobili registrati;

c) ammende, sanzioni, penali ed interessi;

d) altre spese prive di una specifica destinazione;

e) liberalità e omaggi;

f) spese per oneri finanziari.

art. 8 concessione, erogazione e rendicontazione dei finanziamenti

1. Ai sensi degli articoli 5 e 6 della legge regionale 20 marzo 2000 n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso), il contributo è concesso entro novanta giorni dal termine finale stabilito per la presentazione delle domande.

2. Per le azioni con l'atto di concessione del contributo viene fissato il termine di rendicontazione ed erogata la totalità del contributo. La rendicontazione avviene in conformità con quanto previsto agli articoli 42 e 43 della legge regionale 7/2000.

3. Per gli interventi infrastrutturali si applica la vigente disciplina in materia di finanziamenti prevista dagli articoli 56 e seguenti della legge regionale 31 maggio 2002, n. 14 (Disciplina organica dei lavori pubblici).

art. 9 cumulabilità

1. I contributi sono cumulabili con altri finanziamenti pubblici eventualmente ottenuti per la medesima iniziativa fino a concorrenza dell'importo della spesa effettivamente sostenuta.

2. Qualora la somma delle sovvenzioni superi l'importo della spesa sostenuta, il contributo regionale è proporzionalmente rideterminato.

art. 10 norma transitoria

1. In attuazione di quanto previsto dall'articolo 14 comma 2, della legge regionale 8/2018 prima dell'entrata in vigore del Biciplan di cui all'articolo 3 comma 1, gli interventi dei Comuni e delle UTI ammessi a finanziamento sono unicamente quelli previsti dall'articolo 10, comma 3 lettere c) e d) della legge regionale 8/2018 e gli interventi di completamento e messa in sicurezza dei tronchi della RECIR di attraversamento urbano.
2. In sede di prima applicazione il termine di presentazione delle domande di cui al presente regolamento è fissato in novanta giorni dalla pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione prevista dall'art. 11.

art. 11 entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

TABELLA MASSIMALIE QUOTE DI CONTRIBUTO

INTERVENTI DI TIPO INFRASTRUTTURALE di cui all'art. 10 comma 3 della L.R. 8/2018	Importo massimo contribuibile (migliaia di Euro)	Quota percentuale contributo
Comuni capoluogo di provincia	200	50%
UTI e Comuni non capoluogo con popolazione superiore ai 10.000 abitanti	180	55%
Comuni non capoluogo con popolazione inferiore ai 10.000 abitanti e superiore ai 5.000 abitanti	160	60%
Comuni non capoluogo con popolazione fino a 5.000 abitanti	140	70%
INTERVENTI DI cui all'art. 10 comma 2 lettere da a) a i) della L.R. 8/2018 (Azioni)	Importo massimo contribuibile (migliaia di Euro)	Quota percentuale contributo
UTI e comuni capoluogo di provincia	40	50%
Comuni non capoluogo con popolazione superiore ai 10.000 abitanti	35	55%
Comuni non capoluogo con popolazione inferiore ai 10.000 abitanti e superiore ai 5.000 abitanti	30	60%
Comuni non capoluogo con popolazione fino a 5.000 abitanti	30	70%
Altri soggetti di cui all'articolo 2	30	60%
INTERVENTI di cui all'art. 6 comma 7 del presente regolamento (Interventi infrastrutturali accompagnati da Azioni)	Importo massimo contribuibile (migliaia di Euro)	Quota percentuale contributo
UTI e comuni capoluogo di provincia	250	55%
Comuni non capoluogo con popolazione superiore ai 10.000 abitanti	200	60%
Comuni non capoluogo con popolazione inferiore ai 10.000 abitanti e superiore ai 5.000 abitanti	180	65%
Comuni non capoluogo con popolazione fino a 5.000 abitanti	150	70%